

**RISOLUZIONI IN COMMISSIONE**

La VI Commissione,

rilevato che il decreto legislativo n. 241 del 1997 ha stabilito che, a decorrere dal 1999, il termine entro il quale l'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle dichiarazioni dei redditi sarà ridotto di un anno, laddove prevede che esso scada il 31 dicembre del quarto, anziché del quinto anno successivo alla presentazione delle dichiarazioni;

considerato che tale riduzione costituisce un notevole progresso che può incidere positivamente per quanto concerne la correttezza e la certezza dei rapporti tra contribuenti e amministrazione finanziaria, in quanto impone all'amministrazione stessa di velocizzare la sua attività;

considerato inoltre che nel corso degli ultimi anni sono stati compiuti notevoli sforzi per semplificare gli adempimenti dei contribuenti, e che in particolare i progressi più significativi in tal senso sono stati assicurati, in attuazione delle disposizioni di delega di cui alla legge n. 662 del 1996, dal citato decreto legislativo n. 241;

preso atto del fatto che nell'ambito della semplificazione degli adempimenti importanza particolare assumono le iniziative adottate ai fini dello snellimento e della più agevole compilazione delle dichiarazioni dei redditi, posto che negli scorsi anni si erano registrate diffuse e fondate proteste nei confronti della complessità e delle difficoltà che la lettura dei modelli delle dichiarazioni comportava;

considerato che in proposito un caso esemplare è costituito dai modelli relativi alle dichiarazioni per l'anno d'imposta 1992, non a caso definite come dichiarazioni « lunari »;

tenuto conto che la recente vicenda delle cosiddette « cartelle pazze » ha tuttavia evidenziato il permanere di notevoli

carenze e difficoltà da parte dell'amministrazione finanziaria nel perfezionamento, entro tempi ragionevoli, delle procedure di accertamento, in presenza di situazioni « straordinarie », quali la presentazione di dichiarazioni integrative, che impongono all'amministrazione un impegno maggiore di quello richiesto ordinariamente;

tenuto conto che il 31 dicembre prossimo scadranno i termini di decadenza per l'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni relative all'anno di imposta 1992, e considerato che da alcune notizie riportate dai giornali risulterebbe che gli stessi uffici dell'amministrazione finanziaria avrebbero sino ad ora incontrato enormi difficoltà nella verifica di tali dichiarazioni, in considerazione del numero elevatissimo di dati in esse contenuti;

impegna il Governo

a valutare se non sia opportuno adottare rapidamente un provvedimento d'urgenza che, in deroga alla normativa vigente, ferme restando le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 241, prevedano una proroga del termine di decadenza per l'accertamento delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno d'imposta 1992, onde evitare che si ripetano i gravi inconvenienti verificatisi relativamente alla cosiddette « cartelle pazze », quali iscrizioni a ruolo errate, che inevitabilmente provocherebbero un incremento del contenzioso, pregiudicando così gli sforzi compiuti allo scopo di migliorare il rapporto tra contribuenti e fisco.

(7-00594) « Benvenuto, Agostini, Pistone, Ceremigna, Marongiu, Repetto ».

La VI Commissione,

considerato che la legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 21, comma 18, ha previsto, a partire dal 1° gennaio 1998, la registrazione obbligatoria dei contratti di

locazione di fondi rustici con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale;

sottolineato come l'elevazione del carico fiscale e degli adempimenti burocratici potrebbe determinare un sostanziale abbandono del ricorso a contratti di affitto per porzioni limitate di terreno, i quali hanno invece un'importante funzione per il mantenimento del tessuto economico delle zone montane, nonché per le esigenze di conservazione ambientale;

valutata altresì la particolare frammentazione del territorio agricolo che caratterizza il nostro Paese e che impone agli operatori, per poter realizzare un'azienda agricola di dimensioni accettabili, di stipulare una pluralità di contratti d'affitto di terreni agricoli con aggravio degli adempimenti burocratici ed intasamento degli uffici finanziari;

ricordato come nel corso dell'esame in sede legislativa del disegno di legge n. 4565-ter/1 sia stato accolto dal Governo

un ordine del giorno tendente ad impegnare il Governo a porre rimedio alle gravi conseguenze che potrebbero derivare dall'applicazione della suddetta disposizione;

ricordato, infine, come la questione assuma particolare urgenza in considerazione dell'imminente inizio del nuovo anno agrario, in concomitanza con il quale vengono normalmente rinnovati i contratti di affitto dei fondi rustici,

impegna il Governo

ad assumere tempestive iniziative dirette ad esonerare dall'obbligo di registrazione i contratti pluriennali di fondi rustici quando il canone annuo risulti inferiore a lire due milioni e mezzo, nonché a riconoscere la facoltà per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale di registrare cumulativamente i contratti entro il 30 novembre del primo anno di validità.

(7-00595)

« Repetto, Benvenuto ».